

333. — 1307, ind. VI, Settembre 22. — c. 130. — Istrumento in cui si dichiara che Donato Lombardo chiese al patriarca di Grado e al vescovo di Castello, che sia fatto luogo (*appellos sibi dari*) all'istanza riferita nell'allegato al n. 331; e che n'ebbe in risposta non aver essi ancor deciso sul partito da prendere.

Fatto ed atti come il n. 331, come pure i testimoni; più Cristoforo Miniatiello (v. n. 334).

334. — 1307, ind. VI, Settembre 22. — c. 130 t.^o — Donato Lombardo dichiara al patriarca di Grado e al vescovo di Castello, senza recedere dall'appellazione allegata al n. 331 e senza ammettere le querele dei vescovi di Milopotamo e calamonense, essere intenzione di Venezia che questi possano andare alle loro chiese e percepirne le rendite.

Fatto ed atti come il n. 332. — Testimoni: Buonmatteo de Retegno, Pietro Costantino, Tisio e Marino della Sega banditori ducali.

335. — 1307, Ottobre 12. — c. 121. — Il patriarca d'Aquileia pattui con Venezia di cederle i diritti ch'egli aveva nelle terre dell'Istria, da essa tenute, per 500 marche del Friuli all'anno; ambe le parti procureranno d'ottenere dal papa l'approvazione di tale accordo; avutala, esse permetteranno il passo nei rispettivi territori alle truppe che vanno in servizio dell'una o dell'altra, non però ai propri nemici.

V. KANDLER, *Cod. diplom. Istriano*.

336. — 1307, ind. VI, Ottobre. — c. 119 t.^o — Annotazione simile alla riferita al n. 320, con cui si dichiara che gli interessati assentirono a prorogare fino al prossimo natale la sospensione delle rappresaglie, coll'adesione di Lorenzo figlio di Iacopo Tiepolo *Cocco*.

V. MINOTTO, *loc. cit.*

337. — s. d., (1307, Ottobre). — c. 119 t.^o — Il doge risponde ad Arnolfo di Enrico ambasciatore del comune di Firenze: non poter rinvocare le rappresaglie concesse a certi veneziani contro fiorentini, essendo diritto accordato solennemente; se i primi fecero contratti con società fiorentine, non ne sa nulla; le rappresaglie devono avere il loro corso; chi avrà ragioni giuridiche da far valere, sarà udito.

338. — 1307, Novembre 3. — c. 117 t.^o — Belletto di Castello procuratore del comune di Milano (procura 6 Ottobre 1307 in atti Martino di Iacopo *Rube* e Ugolino Galacio notai milanesi) dichiara a Badoaro Badoaro maggiore, Iacopo Contarini, Marino Foscarini, Paolo Delfino, Nicolò Morosini ed Andrea Bragadino consiglieri reggenti durante la malattia del doge, che, per l'arresto in Po di varie navi con sale diretto a Milano, Venezia aveva contravvenuto ai trattati. Il vicedoge Badoaro e gli altri respingono l'accusa, asserendo che Venezia mantiene libera la navigazione del Po; risarcirà i singoli danneggiati; desidera che Milano osservi i trattati come Venezia.